



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture*

Affidamento presso le sedi dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei seguenti servizi:

- A) prevenzione e protezione dai rischi comprendenti tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al titolo I artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;**
- B) sorveglianza sanitaria e protezione della salute del personale dell'Autorità;**
- C) presidio sanitario di primo intervento con integrazione di medici specialisti, con effettuazione di visite di controllo**

RIF. CIG 02994970BE

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO

<u>1-CONTESTO E OBIETTIVI</u>	3
<u>2-OGGETTO DELLA PRESTAZIONE</u>	3
<u>3-DURATA DEL CONTRATTO</u>	3
<u>4-IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA</u>	3
<u>5-PAGAMENTI</u>	3
<u>6-RAPPORTI CONTRATTUALI</u>	4
<u>7-SOSPENSIONE DEI SERVIZI</u>	4
<u>8-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</u>	4
<u>9-EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</u>	5
<u>10-DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO</u>	5
<u>11- RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI</u>	6
<u>12- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO</u>	6
<u>13-PENALI</u>	7
<u>14-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO</u>	8
<u>15 – SUBAPPALTO</u>	8
<u>16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO</u>	9
<u>17 – FALLIMENTO DELL' APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE</u>	9
<u>18- QUINTO D'OBBLIGO</u>	9
<u>19 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE</u>	10
<u>20- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ART.26 DEL D.LGS. 81/2008</u>	10

1-Contesto e obiettivi

Il presente Capitolato amministrativo disciplina il contratto tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, "Autorità") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'espletamento dei seguenti servizi presso la sede dell'Autorità di Via di Ripetta n. 246:

- A) prevenzione e protezione dai rischi comprendenti tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al Titolo I, artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- B) sorveglianza sanitaria e protezione della salute del personale dell'Autorità;
- C) presidio sanitario di primo intervento con integrazione di medici specialisti, con effettuazione visite di controllo, secondo le esigenze dell'Autorità.

2-Oggetto della prestazione

L'oggetto della prestazione è indicato nell'art. 1 del Capitolato Tecnico che è parte integrante del presente Capitolato amministrativo, nella fattispecie per quanto riportato all'art. 2 recante "Modalità di esecuzione delle prestazioni minime contrattuali".

3-Durata del Contratto

La durata del contratto è fissata in n. 2 (due) anni a decorrere dal 1° luglio 2009, secondo quanto meglio precisato nel Capitolato Tecnico.

4-Importo stimato a base di gara

L'importo complessivo stimato per l'appalto in oggetto è pari a € 199.443,75 (centonovantanove-milaquattrocentoquarantatre/75), oltre I.V.A., di cui € 198.288,75 (centonovantottomiladuecentottantotto/75), oltre I.V.A., rappresenta l'importo stimato a base di gara per lo svolgimento delle prestazioni del servizio e € 1.155,00 (millecentocinquantacinque/00) oltre I.V.A. per il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.

5-Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (C.F. 9716320584) via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma e riporterà le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Autorità le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6-Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività e i servizi inerenti il contratto dall'Ufficio Servizi Generali dell'Autorità e mediante il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto, avrà il compito di verificare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Autorità.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico soggetto di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico e onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Autorità per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Autorità. Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore fornirà i nominativi e gli estremi del personale medico addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni.

7-Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

8-Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Autorità, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto di servizi.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

9-Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 10.

10-Deposito cauzionale definitivo

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo definitivo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in

corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

11- Responsabilità per infortuni e danni

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

12- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli eventuali obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la l'Appaltatore, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Autorità, ove del caso, acquisirà ex art. 16bis della L. 2/2009 il documento unico di regolarità contributiva attestante la posizione contributiva e previdenziale di codesto Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità, si riserva di effettuare, sulle somme da versare alla Società (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi, l'Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

13-Penali

In caso di inadempimenti da ascrivere all'aggiudicataria nel corso dell'appalto, saranno applicate le seguenti penali:

- mancata o carente predisposizione di una delle relazioni o di uno dei rapporti (p. es.: documentazione sanitaria da inviare all'Organo di vigilanza; aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ecc.) stabiliti nel Capitolato tecnico e previsti dal D.Lgs. 81/2008, anche concordati con l'Ufficio Servizi Generali dell'Autorità e da questo formalmente richiesti: 2- 8% (dal due all'otto per cento) sull'importo contrattuale complessivo IVA esclusa;
- mancata effettuazione, da parte del medico competente sugli accertamenti periodici di sorveglianza, di uno dei prefissati sopralluoghi sugli ambienti di lavoro anche dopo formale richiesta fatta dall'Ufficio Servizi Generali dell'Autorità: 4% (quattro per cento) sull'importo contrattuale complessivo IVA esclusa;
- effettuazione di visite mediche non in conformità a quanto prescritto dal Capitolato tecnico anche per carenza delle necessarie apparecchiature medicali: 2‰ (due per mille) sull'importo contrattuale complessivo IVA esclusa, per ogni visita;
- mancata presenza in uno dei giorni stabiliti (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.30) del medico esperto nell'emergenza: 5‰ (cinque per mille) sull'importo contrattuale complessivo IVA esclusa;
- ripetuta mancata presenza di un medico specialista nelle varie branche medico chirurgiche indicate nel Capitolato tecnico nei giorni di presenza programmata: 2‰ (due per mille) sull'importo contrattuale complessivo IVA esclusa;
- in caso di altri inadempimenti verrà applicata una penale compresa tra l'1‰ e il 2% a seconda della gravità riscontrata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo IVA esclusa, l'Autorità potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

14-Risoluzione per inadempimento e recesso

L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- b) Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- c) Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione dei servizi, obblighi di riservatezza, responsabilità per infortuni e danni, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la eventuale documentazione tecnica e comunque i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Autorità si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. In tal caso l'Autorità sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

15 – Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale .

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Autorità, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Autorità con specifico provvedimento previo

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118 – comma 8 – del D.Lgs. 163/06 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore.
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

16 – Divieto di cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/66. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

17 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

18- Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo



dell'appalto, ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

19 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

L'Autorità nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'esecuzione del contratto.

20- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze art.26 del D.Lgs. 81/2008

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet dell'Autorità.